

D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall' *art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27.*

Art. 103 *Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza*

1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 ⁽⁴³⁰⁾. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento. ⁽⁴³⁶⁾ ⁽⁴³⁷⁾ ⁽⁴⁴²⁾

1-bis. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali. ⁽⁴³¹⁾

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'*articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque

denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. ⁽⁴³²⁾ ⁽⁴³⁸⁾

2-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'*articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150*, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di novanta giorni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'*articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150*, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'*articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*. ⁽⁴³³⁾

2-ter. Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della proroga di cui al comma 2. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori. ⁽⁴³³⁾

2-quater. I permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020. Sono prorogati fino al medesimo termine anche:

- a) i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
- b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all'*articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*;
- c) i documenti di viaggio di cui all'*articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*;
- d) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al *comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*;
- e) la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli *articoli 28, 29 e 29-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998*;
- f) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli *articoli 27 e seguenti del decreto legislativo n. 286 del 1998*, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari. ⁽⁴³³⁾ ⁽⁴⁴⁰⁾

2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-*quater* si applicano anche ai permessi di soggiorno di cui agli *articoli 22, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*. Il presente comma si applica anche alle richieste di conversione. ⁽⁴³³⁾ ⁽⁴⁴⁰⁾

2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del *decreto-legge*

7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2. ⁽⁴⁴¹⁾

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei *decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 marzo 2020, n. 13*, e *25 marzo 2020, n. 19*, nonché dei relativi decreti di attuazione. ⁽⁴³⁴⁾

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, ivi inclusi quelli del personale di cui all'*articolo 3, del medesimo decreto legislativo*, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020 ⁽⁴³⁰⁾.

6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 31 dicembre 2020. ⁽⁴³⁹⁾

6-bis. Il termine di prescrizione di cui all'*articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689*, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'*articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689*. ⁽⁴³⁵⁾

(430) Per la proroga del presente termine vedi l' *art. 37, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 giugno 2020, n. 40* e, successivamente, l' *art. 41, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*.

(431) Comma inserito dalla *legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27*.

(432) Comma sostituito dalla *legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27*, che ha sostituito l'originario comma 2 con i commi da 2 a 2-quinquies. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 3-bis, comma 1, lett. a), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 novembre 2020, n. 159*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 3-bis, comma 2, del medesimo D.L. n. 125/2020*. In precedenza, il presente comma era stato modificato dall' *art. 81, comma 1, D.L. 19 maggio*

2020, n. 34; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 17 luglio 2020, n. 77).

(433) Comma inserito dalla *legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27*, che ha sostituito l'originario comma 2 con i commi da 2 a 2-quinquies.

(434) Comma così modificato dalla *legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27*.

(435) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27*.

(436) Sull'applicabilità della sospensione dei termini relativi ai procedimenti amministrativi di cui al presente comma vedi il *Comunicato 9 aprile 2020*.

(437) Sull'applicazione del periodo di sospensione dei termini di cui al presente comma, ai procedimenti innanzi al Garante per la protezione dei dati personali, vedi il *Provvedimento 30 aprile 2020, n. 80*.

(438) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 8, comma 10, D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(439) Comma così modificato dalla *legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27* e, successivamente, dall' *art. 17-bis, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*.

(440) Per la validità dei permessi di soggiorno e dei titoli di cui al presente comma vedi l' *art. 3-bis, comma 3, D.L. 7 ottobre 2020, n. 125*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 novembre 2020, n. 159*.

(441) Comma aggiunto dall' *art. 3-bis, comma 1, lett. b), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 novembre 2020, n. 159*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 3-bis, comma 2, del medesimo D.L. n. 125/2020*.

(442) Vedi, anche, l' *Atto di segnalazione 9 aprile 2020, n. 4*.